



Provincia di Benevento

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONFERIMENTO INCARICHI A TITOLO GRATUITO A PERSONALE IN QUIESCENZA

(ex art. 5, comma 9, del D.l. 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114)

Approvato con DP n. **263** del 05/10/2023



Provincia di Benevento

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'instaurazione di rapporti di collaborazione gratuita con soggetti già dipendenti della Provincia di Benevento collocati in quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114 e delle circolari applicative n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
- 2) I suddetti rapporti di collaborazione gratuita possono essere attivati con dipendenti in pensione, in possesso di qualificata esperienza professionale tecnico, scientifica e di studio e che si siano distinti nel corso della propria carriera per impegno, professionalità e rispetto dell'etica lavorativa.
- 3) Il conferimento diretto di incarichi senza procedura selettiva, da effettuarsi esclusivamente nei confronti di dipendenti propri dell'Ente che siano stati collocati in quiescenza, è consentito laddove la finalità dell'attribuzione dell'incarico sia quello di assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità dei procedimenti trattati.
- 4) Il conferimento di tale incarico è altresì finalizzato ad evitare aggravii di spesa attraverso l'attribuzione di incarichi a titolo oneroso ad altri soggetti e consentire il funzionamento dei servizi e degli uffici di un settore, nelle more dell'assunzione di nuovo personale.
- 5) L'Amministrazione valuta la compatibilità delle prestazioni richieste e delle eventuali responsabilità con la gratuità dell'incarico.
- 6) Al conferimento dell'incarico si provvede con delibera del Presidente della Provincia,



Provincia di Benevento

che individua la necessità del conferimento dell'incarico gratuito a personale in quiescenza, sulla scorta della richiesta del Dirigente competente e della disponibilità del dipendente.

- 7) Con l'incaricato viene stipulato apposito Disciplinare d'incarico, il cui schema viene approvato con determinazione del Dirigente della Settore a favore della quale il collaboratore presta la propria attività, nel disciplinare viene attestata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
- 8) Per lavoratori pubblici collocati in quiescenza si intendono esclusivamente i lavoratori dipendenti.

Art. 2 - Tipologie di incarichi gratuiti

- 1) L'Amministrazione può avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento, di personale in quiescenza e in particolare dei propri dipendenti che vi siano stati collocati negli ultimi due anni.
- 2) Gli incarichi e le collaborazioni devono considerarsi assolutamente funzionali all'organizzazione ed essere valutati in ragione della necessità operativa degli uffici. Il Dirigente proponente avrà cura di certificare tali condizioni in occasione della proposizione al Presidente della Provincia del nominativo e/o nominativi da cooptare.
- 3) Gli incarichi e le collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate e comunque nei limiti di cui al successivo articolo 5.

Art. 3 - Modalità di conferimento degli incarichi

- 1) Il Dirigente competente della struttura interessata formula motivata proposta di conferimento dell'incarico gratuito al Presidente della Provincia, individuando il profilo professionale necessario e il soggetto da incaricare, previa verifica della



Provincia di Benevento

disponibilità e dell'assenza di conflitti di interesse tra l'incaricato stesso e le finalità dell'Ente. L'Amministrazione con proprio atto motivato conferirà l'incarico gratuito.

- 2) Il Dirigente competente per la formalizzazione dell'incarico predispone il relativo disciplinare, come da schema allegato al presente Regolamento.

Art. 4 - Durata

- 1) Il limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo, previsto dalla legge, si intende circoscritto ai soli incarichi dirigenziali e direttivi. Per le restanti fattispecie consentite dalla legge non opera il predetto limite annuale, ferma restando la gratuità dell'incarico e ritenendosi ammessa pertanto la possibilità di stipula di una proroga alla scadenza, al permanere delle effettive esigenze dell'Amministrazione che hanno determinato l'originaria costituzione del rapporto.
- 2) In caso di rinnovo risulta necessario altra autorizzazione preventiva da parte del Dirigente presso il quale l'incaricato viene chiamato a svolgere la propria attività.

Art. 5 - Gestione operativa del rapporto

- 1) La gestione operativa del rapporto è regolata dal relativo disciplinare ed è demandata al Dirigente della Struttura a favore della quale il collaboratore presta, in tutto o in prevalenza, la propria attività.
- 2) Nel corso del rapporto di collaborazione a titolo gratuito, l'incaricato potrà fare uso dei locali, dei mezzi e della strumentazione messa all'uopo a disposizione da parte dell'Amministrazione utilizzando tali risorse con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia.
- 3) Al collaboratore non è corrisposto alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio/spostamenti secondo gli importi previsti dalle tabelle ACI,



Provincia di Benevento

debitamente documentate, nel limite massimo di € 400,00 mensili (quattrocento/00 euro).

- 4) Si ricomprende, altresì, nel limite massimo dell'importo rendicontato, l'eventuale rimborso per vitto, attestato dal Dirigente, pari ad un massimo di 15 euro, fruibile da parte del collaboratore qualora, per esigenze dell'Amministrazione, debba fermarsi per l'intera giornata presso la struttura nella quale presta la propria attività.
- 5) Il collaboratore non ha potere di firma né di nessun'altra prerogativa riservata ai lavoratori dipendenti dal CCNL.
- 6) L'incaricato nell'espletamento delle proprie funzioni deve rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed il vigente codice di comportamento adottato dalla Provincia di Benevento.
- 7) Ai fini dello svolgimento del richiamato incarico viene stabilito:
 - l'esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione;
 - l'esclusione dell'obbligo di osservanza dell'orario d'ufficio;
 - l'obbligo di assoluta riservatezza circa le notizie di cui l'incaricato verrà a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni

Art. 6 - Copertura assicurativa e gestione sinistri

- 1) E' a carico dell'Ente l'obbligo di stipulare a proprie spese, una polizza assicurativa per infortunio.

Art. 7 - Debito informativo

- 1) La Provincia di Benevento provvede alla pubblicazione dei dati inerenti i collaboratori



Provincia di Benevento

nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito web.

Art. 8 - Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.